



Bruxelles, 8.5.2017
COM(2017) 215 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

**Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO**

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla conferenza annuale delle Parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione 11724/12

ALLEGATO I

Posizione dell'Unione alla conferenza annuale delle Parti della convenzione sul Mare di Bering

(1) Principi

Nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering, l'Unione:

- a) garantisce che le misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle Parti della convenzione sul Mare di Bering siano conformi agli obiettivi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca, in particolare grazie all'approccio precauzionale e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e atto a limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- b) garantisce che le misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle Parti della convenzione sul Mare di Bering siano conformi agli obiettivi della convenzione stessa;
- c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle Parti della convenzione sul Mare di Bering siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;
- d) promuove la coerenza con le posizioni adottate nell'ambito di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca e, se del caso, di convenzioni marittime regionali nella stessa regione;
- e) persegue una sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione, ecc.;
- f) garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;
- g) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca¹;
- h) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme delle risoluzioni e raccomandazioni.

¹ Cfr. doc. 7086/12 PECHE 66.

(2) Orientamenti

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della conferenza annuale delle Parti della convenzione sul Mare di Bering:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione sul Mare di Bering, basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti per le risorse di merluzzo giallo regolamentate nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese a consentire la ricostituzione degli stock;
- b) revisione delle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione sul Mare di Bering per migliorare l'efficacia dei controlli e rafforzare la conformità alle misure adottate nell'ambito della convenzione stessa;
- c) rafforzamento delle misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN nella zona della convenzione sul Mare di Bering;
- d) misure volte a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione sul Mare di Bering in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- e) definizione di approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca;
- f) misure tecniche supplementari basate sul parere del comitato scientifico e tecnico istituito nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering.

ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare alla conferenza annuale delle Parti della convenzione sul Mare di Bering

Prima di ogni conferenza annuale delle Parti della convenzione sul Mare di Bering vengono prese tutte le disposizioni necessarie a garantire che la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione annuale della convenzione sul Mare di Bering, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.